


La tutela dei dati personali
Le novità introdotte dal TU 196/03

Lezione n. 2

Il codice a protezione dei dati personali



Definizioni

- **titolare**

la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

- **interessato**

la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali.

- **dato personale**

qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

- **dato identificativo**

dato personale che permette la diretta identificazione dell'interessato

- **dati sensibili**

dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

- **dati giudiziari**

dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui al casellario giudiziario, anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato, carichi pendenti (art. 3 ...) e qualità di imputato o di indagato

Dati personali

dato personale
qualunque
informazione
relativa
a persona
fisica,
persona
giuridica,
ente o
associazione
identificati
identificabili
anche
indirettamente
mediante
riferimento a qualsiasi
informazione, ivi compreso
il numero di identificazione personale

dati giudiziari
idonei a rivelare
provvedimenti giudiziari
penali, qualità
di imputato e indagato

**dati
identificativi**
permettono
l'identificazione
diretta
dell'interessato

dati sensibili
idonei a rivelare
l'origine razziale, opinioni
politiche, appartenenza a
sindacato, salute

Sentenza




Cassazione Civile n. 8889 30 giugno 2001

Applicabilità della tutela anche per i dati personali non custoditi in una banca dati

L'inesatto trattamento di dati personali legittima l'interessato ad invocare, presso la competente autorità di garanzia, la tutela di cui agli artt. 1 e seguenti della *legge n. 675 del 1996*, a prescindere dalla circostanza che il dato personale inesattamente riportato sia custodito in una banca dati, ovvero sia soltanto diffuso, come nella specie, nell'esercizio di attività giornalistica (e, pertanto, non sia destinato, in tal caso, ad alcuna "archiviazione"). La *legge n. 675 del 1996*, difatti, pur riservando particolare rilievo ai dati personali che presuppongano un'attività di archiviazione in banche dati, è purtuttavia funzionale, nelle sue linee generali, alla difesa della persona e dei suoi fondamentali diritti - che possono ben essere lesi dal trattamento anche solo giornalistico dei dati medesimi, in considerazione della loro sola diffusione, ed a prescindere dalla conseguente strutturazione in archivio

Evoluzione della tutela

Tutela della riservatezza
(diritto ad essere lasciato solo)



oltre alla riservatezza anche

Tutela dei dati personali
(diritto al controllo sul flusso dei dati)

Tutela dell'identità personale
(diritto ad essere rappresentati come si è)

Nel rispetto
di seguenti principi:

1. qualità dei dati
2. finalità del trattamento
3. necessità del trattamento

La qualità dei dati

Articolo 11

I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;*
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;*
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;*
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;*
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.*

Il principio di necessità



Articolo 3

I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità

L' informativa all'interessato

Ruolo

Costituisce lo strumento principale a disposizione dell'interessato per esercitare il controllo sul flusso dei dati

Contenuti

- Finalità e modalità del trattamento
- Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
- Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
- Soggetti o categorie di soggetti a cui i dati sono comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati o l'ambito di diffusione degli stessi
- I diritti di cui all'articolo 7
- Nome, denominazione sociale, residenza o sede del titolare e di almeno un responsabile
- le categorie di dati trattati, se questi sono raccolti presso terzi
- indicazioni specifiche per categorie di soggetti

I diritti dell'interessato (art. 7 TU)

- **di avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano**
- **di ottenere l'indicazione**
 - dell'origine dei dati personali
 - delle finalità e modalità del trattamento
 - della logica del trattamento
 - del titolare e degli eventuali responsabili
 - dei soggetti o categorie di soggetti a cui i dati sono comunicati (compresi responsabili e incaricati)
- **di ottenere**
 - l'aggiornamento o la rettifica dei dati
 - la cancellazione dei dati trattati in violazione della legge
 - l'attestazione che le precedenti operazioni sono state portate a conoscenza degli interessati, salvo ciò si riveli impossibile o sproporzionato
- **di opporsi**
 - per motivi legittimi al trattamento di dati
 - al trattamento di dati personali per l'invio di materiale pubblicitario, ricerche di mercato, comunicazione commerciale etc.

Il trattamento da parte di soggetti privati

Il consenso. Obbligo e casi di esonero


Il trattamento di dati personali da parte di soggetti privati ed enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato

Casi di esonero:


- trattamento necessario per adempiere ad un obbligo di legge
- trattamento necessario per obblighi derivanti da un contratto di cui è parte l'interessato o per adempiere prima della conclusione del contratto a specifiche richieste dell'interessato
- dati derivanti da pubblici registri, elenchi o atti conoscibili da chiunque
- dati relativi allo svolgimento di attività economiche
- salvaguardia della vita dell'interessato
- indagini difensive
- nei casi individuati dal Garante per perseguire un legittimo interesse del titolare o di terzi destinatari dei dati anche in riferimento all'attività di gruppi bancari o di società controllate e controllanti
- da associazioni e organismi senza scopo di lucro su dati di soggetti che hanno con essi contatti regolari
- per scopi statistici, storici e scientifici secondo i codici deontologici

La novità introdotta dalla normativa sulla privacy

- Prima



- Dopo



Fattispecie



Un ex dipendente di una banca aveva intrapreso la professione di promotore finanziario e, prima di abbandonare la sede dell'istituto di credito, si era appropriato degli elenchi dei nominativi dei clienti della banca, costituendosi in questo modo un archivio utile per intraprendere la nuova attività

Sentenza



Configura il reato di trattamento illecito di dati, l'organizzazione di dati in un archivio informatico ed il successivo uso per inviare lettere promozionali a clienti, senza il loro consenso.

(Pretura di Palermo 18 aprile 1999)

Il trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti privati

Condizioni



1. consenso scritto
2. autorizzazione del Garante

Eccezioni:


- dati degli aderenti alle confessioni religiosi trattati dagli organismi che le rappresentano
- dati delle associazioni sindacali o di categoria trattati dalle confederazioni

Autorizzazione del Garante (e non il consenso) per:


- dati degli aderenti alle associazioni trattati dalle associazioni stesse
- salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica di un terzo
- svolgimento indagini difensive
- adempimenti di obblighi di legge per la gestione del rapporto di lavoro

 Dati giudiziari  il trattamento è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante


Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici



• Il trattamento è consentito solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Non è richiesto il consenso se non per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici




- La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In questo ultimo caso, deve essere data comunicazione al Garante e le operazioni possono iniziare decorsi 45 giorni dalla comunicazione;



- La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento
E' vietata la comunicazione e la diffusione di dati di cui è stata ordinata la cancellazione o per finalità diverse da quelle indicate nella notifica se prescritta

Il trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici


Condizioni



- previsione di legge che individui le finalità del trattamento
- regolamento della PA che individui:
 - i tipi di dati trattati
 - le operazioni eseguibili

I soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari nonché la loro indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche rispetto ai dati che l'interessato conferisce di sua iniziativa. A tale scopo i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che non risultano pertinenti o eccedenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per la conservazione a norma di legge dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è riservata all'indispensabilità dei trattamenti di dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono le prestazioni o gli adempimenti.

Comunicazioni elettroniche



art. 122	Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato e dell'utente
artt. 123 - 132	Dati relativi al traffico
art. 126	Dati relativi all'ubicazione
Art. 129	Elenchi di abbonati
art. 130	Comunicazioni indesiderate

Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente

Art. 122 TU

Salvo quanto previsto dal secondo comma, è vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere ad informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.

Il codice di deontologia di cui all'art. 133 individua i presupposti e i limiti entro i quali l'uso della rete nei modi di cui al comma 1, per determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall'abbonato o dall'utente, è consentito al fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dell'abbonato e dell'utente che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa informativa ai sensi dell'articolo 13 che indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso le finalità e la durata del trattamento.

I dati relativi al traffico

art. 123

I dati personali relativi al traffico sono cancellati o resi anonimi se non sono più necessari alla trasmissione della comunicazione. E' consentita la conservazione per la fatturazione o per i pagamenti dell'interconnessione.

Ai fini della commercializzazione di servizi di telecomunicazione, propri o altrui, il fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico può trattare i dati solo se l'abbonato o l'utente ha dato il proprio consenso.

A seguito dell'emanazione della legge 155/05 "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale", l'applicazione di questo articolo è sospesa fino al 31 dicembre 2007.

Quindi, i fornitori di una rete pubblica di comunicazione o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico debbono conservare fino al 31 dicembre 2007 i dati relativi al traffico telefonico e telematico che consentono la tracciabilità degli accessi e, qualora disponibili, dei servizi, esclusi i contenuti delle comunicazioni


Art. 132

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123 comma 2, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per 24 mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati (...), mentre per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per 6 mesi.

Sono conservati rispettivamente per ulteriori 24 e 6 mesi per l'accertamento e la repressione di determinati reati, quali, strage, terrorismo, mafia, omicidio, rapina, estorsione e sequestro, traffico di armi...

I dati relativi all'ubicazione (art. 126)

I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o l'abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.



Elenchi telefonici

art. 129

- *Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice.*

Il Provvedimento del Garante


- Viene chiesto all'utente se intende comparire sull'elenco
- Se si, viene chiesto quali dati vuole che figurino nell'elenco

Dati che è possibile omettere	Dati che è possibile aggiungere
Il nome può essere indicato con la sola iniziale	Titolo di studio o specializzazioni
Si può omettere l'indirizzo (è possibile indicare anche la sola via omettendo il numero civico)	Professione/attività
	Altri indirizzi o recapiti
	Altri numeri di telefono fisso o cellulari
	Indirizzo di posta elettronica

- Viene chiesto all'utente se intende acconsentire all'utilizzo del suo indirizzo per l'invio di posta commerciale
- Viene chiesto all'utente se intende acconsentire all'utilizzo del suo numero di telefono per chiamate commerciali


**NULLA VIENE CHIESTO A PROPOSITO DELL'UTILIZZO DELL'INDIRIZZO
E. MAIL PER INVIO DI MATERIALE PUBBLICITARIO!**

Spamming (art. 130 TU)



L'uso di un sistema automatizzato di chiamata senza intervento di un operatore per invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, ricerche di mercato etc. è consentito con il consenso dell'abbonato. Lo stesso per posta elettronica, fax, mms, sms etc. Non è richiesto il consenso per l'utilizzo delle coordinate di p.e., fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o servizio, per la vendita di prodotti o servizi analoghi

Le chiamate per tali finalità effettuate con mezzi diversi sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24 del TU



? Consenso per le chiamate telefoniche, ad eccezione di quelle che utilizzano dati di pubblici registri o relativi allo svolgimento di attività economica

Fattispecie (spamming)

- Un organismo politico in periodo elettorale ha reperito indirizzi di posta elettronica a scopo di comunicazione politica utilizzando un software a disposizione di un terzo il quale archivierebbe indirizzi e-mail visualizzati su pagine web accessibili a chiunque in rete senza l'uso di password o di altri sistemi di protezione



Pronuncia (spamming)

Garante per la protezione dei dati personali 11.01.01

- Gli indirizzi di posta elettronica reperiti sulla rete Internet su pagine web non costituiscono dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque ai sensi dell'articolo 12 e dunque trattabili senza il consenso dell'interessato. Pertanto l'invio di messaggi di comunicazione politica a tali indirizzi costituisce un trattamento non autorizzato illegittimo.
- La pubblicità dell'indirizzo di posta elettronica sulla rete Internet è limitata allo scopo per il quale l'indirizzo è stato reso noto e pertanto esso non è liberamente utilizzabile per l'invio generalizzato di email anche quando queste non abbiano contenuto commerciale o pubblicitario.



Fattispecie

(spamming commerciale)

Alcune società avevano attinto gli indirizzi e.mail attraverso ricerche massive su internet o attraverso software che consentono di raccogliere gli indirizzi sulla rete. Li avevano poi utilizzati per inviare materiale pubblicitario.



Pronuncia

(spamming commerciale)

Garante per la protezione dei dati personali 26/07/02

Le società hanno violato le norme sulla privacy che, per l'invio di comunicazioni di tipo commerciale o promozionale, richiedono il consenso informato degli interessati.



Giudice di Pace di Napoli: risarcimento danni per l'invio di posta elettronica non sollecitata. (da www.infogiur.com)

Il Giudice di Pace di Napoli, sezione I giudice Contrada 10 giugno 2004, ha liquidato in via equitativa **1000 euro**, a titolo di **risarcimento danni**, al destinatario di una e-mail pubblicitaria per l'invio della quale non era mai stato prestato il consenso. Il titolare della casella di posta ha citato in giudizio l'azienda responsabile dell'invio delle suddette comunicazioni commerciali chiedendo la cancellazione immediata dei propri dati personali, contenuti nella banca dati detenuta da quest'ultima, nonché il risarcimento di tutti i danni subiti. La società convenuta in giudizio è rimasta contumace. A questo punto il Giudice, considerata la documentazione prodotta dall'attore, ha ritenuto responsabile la stessa per il fatto illecito compiuto dai propri dipendenti e ha fondato la sua responsabilità, e quindi il risarcimento, sulla forza espansiva dell'art. 2043 c.c., sotto il profilo del danno sia patrimoniale che morale. In sostanza è stata riconosciuta la lesione del diritto del destinatario della posta elettronica, costretto, in questo modo, a perdere tempo e denaro, ovvero costo di connessione, per selezionare tra i vari messaggi di posta quelli attesi.

Giudice di Pace di Napoli:risarcimento danni per invio di sms pubblicitari

Il Giudice di pace ha dato ragione ad una persona che non gradiva l'invio di sms pubblicitari sul suo telefono cellulare da parte di un operatore di telefonia, ritenendo violata la sua privacy anche in considerazione del fatto che i messaggi arrivavano pure in ore notturne.

Questi aveva prima diffidato l'operatore di telefonia mobile Tim - tramite una semplice raccomandata con ricevuta di ritorno - a non trattare illegittimamente i propri dati personali. Al diniego dell'azienda, aveva risposto con l'inoltro di un ricorso cautelare al tribunale di Napoli che si era pronunciato sull'illegittimità del comportamento di Tim, che inviava messaggi pubblicitari senza il consenso del destinatario. Nel giudizio di merito il giudice di pace ha condannato Tim a risarcire danni per 1.000 euro per violazione della normativa sulla privacy, cui vanno aggiunti 800 euro di spese legali.

Tribunale di Udine

Ordinanza di archiviazione

Caso: invio di un messaggio di posta elettronica non sollecitata, a cui è seguita una denuncia contro ignoti. A seguito di un'indagine il mittente è stato identificato. Il procedimento è stato archiviato dal GIP per le ragioni che seguono:

- Esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero;
- Sentite le parti intervenute all'odierna udienza camerale;
- Ritenuto che non appare sussistere nella fattispecie concreta il nocumento richiesto dall'art. 167 del d.lgs. 196/03, non ritenendo questo Giudice che il nocumento sia *in re ipsa*, nell'invio di messaggio elettronico commerciale, essendosi trattato nel caso di specie di un solo messaggio non ripetuto che non ha provocato un concreto *vulnus* alla persona offesa, ma una lesione minima della privacy che non ha determinato un danno patrimonialmente apprezzabile;
- Visto l'art. 409 c. 6 c.p.p.
- **P.Q.M.**
- Ordina l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.Udine, 6/05/105II

Legge 51/06

art. 19 bis

L'art. 58 comma 2 del codice del consumo di cui al d.lgs. 206/05, si applica anche in deroga alle norme di cui al d.lgs. 196/03.

58. Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza.

1. L'impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal professionista se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.

tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti